

COMUNE DI TIRIOLO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI TRIBUTI COMUNALI DI PROPRIA ESCLUSIVA
COMPETENZA : Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
interni (TARSU)**

Art.1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al seguente tributo di propria esclusiva competenza comunale:

- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

Art. 2
Oggetto

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, in materia di TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI, secondo le disposizioni che seguono.

Non possono formare oggetto della definizione agevolata, le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

Sono, altresì, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli .

Art.3
Violazioni oggetto della definizione

Possono essere definite, senza irrogazione delle sanzioni e degli interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, attinenti agli obblighi di dichiarazione non adempiuta o irregolarmente adempiuta.

La definizione avviene mediante la presentazione di apposita istanza con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, per tutte le omesse o infedeli dichiarazioni relative a tutte le annualità fino al 2006.

Vengono ammesse alla definizione agevolata anche le dichiarazioni di occupazione, detenzione locali già presentate a questo Ente fino alla data di esecutività del presente regolamento.

All'istanza di definizione agevolata devono essere allegati, a pena di nullità, i seguenti documenti :

- a) le dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli che dovranno contenere l'indicazione dei dati relativi agli immobili occupati o detenuti non dichiarati ovvero dichiarati in modo infedele, la planimetria dei locali e gli estremi catastali;

L'istanza con i suoi allegati, che dovranno essere compilati in ogni loro parte in modo leggibile, debitamente sottoscritti, per esteso con firma leggibile, dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, dovrà essere presentata al Comune, o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro e non oltre il 31.12.2007.

Art.4
Accoglimento o rigetto delle domande di definizione agevolata

Il Comune, provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione agevolata e dà comunicazione scritta all'interessato dell'accoglimento della stessa.

In ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, invece, il Comune con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo notifica e/o posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative vigenti (con aggravio, quindi delle relative sanzioni ed interessi ecc.). Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti alla presentazione delle istanze di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza della predetta regolarizzazione, la definizione non sarà considerata accolta.

L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 5

Perfezionamento dell'istanza di definizione agevolata

La definizione agevolata, dopo l'accoglimento della stessa da parte dell'Ufficio tributi si perfeziona con l'iscrizione a ruolo della tassa o della maggiore tassa dovuta per tutti gli anni oggetto del condono richiesto (senza sanzioni ed interessi) con l'aggiunta delle sole addizionali, maggiorazioni eca e tributo provinciale (come per legge già normalmente richieste con il ruolo ordinario). La tassa o la maggiore tassa viene riscossa mediante ruolo con notifica della cartella esattoriale da parte del competente concessionario della riscossione (come avviene di regola con il ruolo ordinario). Il contribuente provvede al pagamento della cartella esattoriale ricevuta e, quindi, la definizione agevolata richiesta si conclude. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, nei termini stabiliti comporta la decadenza automatica del beneficio della definizione agevolata con l'aggravio delle ulteriori somme e spese e quant'altro.

Art.6

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta.